

l'agenzia **1** 2006 informa

GUIDA PRATICA alle COMUNICAZIONI FISCALI e alle CARTELLE di PAGAMENTO

l'agenzia **1** informa **2006**

GUIDA PRATICA alle COMUNICAZIONI FISCALI e alle CARTELLE di PAGAMENTO



Ufficio Prodotti Editoriali

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ	6
Come e perché sono emesse le comunicazioni	6
Quadro riassuntivo: controlli e comunicazioni	9
Controllo sulle dichiarazioni presentate tramite gli intermediari	10
3. COSA FARE SE SI RICEVE UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ	11
Se la comunicazione è corretta	11
Se si ritiene la comunicazione errata	13
4. LE CARTELLE DI PAGAMENTO	15
La riscossione con la cartella di pagamento	15
I nuovi termini di notifica	17
Il pagamento	18
Contestazione delle cartelle	18
Fac simile del ricorso contro la cartella di pagamento	19
Fac simile della richiesta di sospensione della riscossione	20
5. L'ANNULLAMENTO (SGRAVIO) DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	21
Come ottenere lo sgravio per autotutela	21
Fac simile della richiesta di riesame in autotutela	22
Lo sgravio a seguito di decisione della Commissione tributaria	23
6. LA DILAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	24
Come ottenere il pagamento in forma dilazionata	24
Fac simile della richiesta di rateazione della cartella	25
7. LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO	26
Fermo amministrativo, ipoteca ed espropriazione forzata dei beni	27
8. PER SAPERNE DI PIÙ	31

1. INTRODUZIONE

L'attività di **controllo** sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi:

- un controllo **automatico** effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'Anagrafe tributaria;
- un controllo **formale** effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

Un'analogia attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta che quella Iva, nonché quella dei redditi), l'ufficio può controllare comunque il tempestivo pagamento dei tributi dovuti sia a saldo che in acconto e procedere all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta dovuta, unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

I controlli (automatico e formale) sulle dichiarazioni sono effettuati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto del contribuente, è previsto l'obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l'instaurarsi del contraddittorio.

Prima di procedere all'iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni ovvero dai controlli sui versamenti, quindi, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la **cartella di pagamento esattoriale**, se dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve essere notificata, come vedremo, una **comunicazione di irregolarità** in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

In tal caso, al contribuente è data l'opportunità di versare una **sanzione ridotta** se regolarizza la propria posizione **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione stessa.

Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l'Amministrazione finanziaria procede in base al programma annuale di controllo anche ad effettuare **controlli sostanziali** che possono consistere in accessi, ispezioni e verifiche o ad ogni altra rilevazione prevista dalla legge per l'accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione.

ATTENZIONE

È bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa. Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge (finanziaria 2003) n. 289 del 2002, e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di 2 anni.

2. LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ



Il sistema delle comunicazioni rappresenta un notevole passo avanti dal punto di vista della trasparenza e dello sviluppo del dialogo tra fisco e contribuente.

È stato introdotto nel 2000 con lo scopo di informare il contribuente degli errori riscontrati, offrendogli la possibilità di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.

Solo se il contribuente non risponde alla comunicazione oppure se l'ufficio, dopo aver ascoltato le sue ragioni, conferma l'addebito e il contribuente non paga quanto richiesto, si avvia la procedura di riscossione.

COME E PERCHÉ SONO EMESSE LE COMUNICAZIONI

La principale funzione delle comunicazioni di irregolarità è quella di rendere noti i risultati dei controlli, consentendo al contribuente di sanare in via bonaria eventuali incongruenze, e di evitare l'emissione delle cartelle e il relativo contenzioso.

Le comunicazioni di irregolarità possono derivare da un primo tipo di controllo cosiddetto automatico (effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulle dichiarazioni dei redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sulle dichiarazioni Iva): l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati relativi alla dichiarazione, provvede a controllarli sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria (c.d. "liquidazione").

Questo controllo consente di:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d'imposta, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d'imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Nel caso in cui dalla liquidazione emerga un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, si provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d'imposta un'apposita comunicazione di irregolarità che segnala la presenza di errori e richiede chiarimenti, in modo da:

- evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
- regolarizzare gli aspetti formali;
- consentire al contribuente o al sostituto d'imposta di comunicare all'Amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.

Se invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una **comunicazione di regolarità**, che lo tranquillizza sull'esito dell'esame. Le **comunicazioni di irregolarità** possono derivare anche dai controlli eseguiti sui versamenti dovuti prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta che quella Iva, nonché quella dei redditi).

Le **comunicazioni di irregolarità possono scaturire infine anche dal controllo formale** effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Questo tipo di controllo delle dichiarazioni prevede un'attività degli uffici che riguarda le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell'Agenzia.

Tale controllo è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti e forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.

A tal fine il contribuente, tenuto alla conservazione dei documenti probatori dei dati dichiarati (fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi), è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

La comunicazione di irregolarità, non costituendo un atto impositivo, non è autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

ATTENZIONE

Le comunicazioni riguardano anche la liquidazione dei **redditi soggetti a tassazione separata** (come per esempio il trattamento di fine rapporto), dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Unico o nel quadro F del modello 730, o quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770. Questo tipo di comunicazione può aggiungersi a quella eventualmente inviata in relazione alla dichiarazione.

Può pertanto accadere che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di irregolarità (o regolarità) relativa alla dichiarazione, e che successivamente ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. Tale comunicazione viene inviata al contribuente solo nel caso in cui dal controllo emergano somme ancora dovute.

Per le annualità a partire dall'anno d'imposta 2001 la comunicazione è inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, a partire dall'anno d'imposta 2001, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovuti gli interessi e la sanzione del 30%.

CONTROLLO AUTOMATICO

tutti i contribuenti la cui dichiarazione, a seguito del controllo svolto in automatico dall'Agenzia delle Entrate, è risultata corretta, ricevono a domicilio una "comunicazione di regolarità"

i contribuenti nelle cui dichiarazioni è emersa qualche irregolarità tale da dare luogo ad addebiti o a qualche aspetto da approfondire, ricevono una richiesta di chiarimenti, che dà loro la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presenti all'Agenzia le ragioni per cui ritengono infondati gli addebiti

ai contribuenti che hanno presentato il modello 730 è inviata, eventualmente, la sola comunicazione di irregolarità. Non viene inviata la comunicazione di regolarità perché sono dichiarazioni regolari nel 99% dei casi, essendo dichiarazioni predisposte con procedure informatiche che prevedono la trattenuta delle eventuali imposte dovute direttamente in busta paga

nel caso in cui risultino somme dovute per redditi soggetti a tassazione separata viene inviata un'apposita comunicazione con richiesta di pagamento senza sanzioni ed interessi

CONTROLLO FORMALE

i contribuenti la cui dichiarazione è oggetto di controllo formale ricevono un invito, anche telefonico, a fornire chiarimenti sui dati dichiarati e ad esibire o trasmettere la documentazione che dimostri la correttezza dei dati stessi, anche nei casi in cui questi ultimi siano risultati difformi dai dati in possesso dell'Agenzia ovvero da quelli trasmessi per legge da altri soggetti

i contribuenti nelle cui dichiarazioni vengono riscontrati dati parzialmente o totalmente non corretti a seguito dell'esame della documentazione esibita o trasmessa, ovvero quelli che non rispondono alla predetta richiesta di documenti e/o chiarimenti, ricevono una comunicazione degli esiti del controllo formale che fornisce loro la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di far presente all'Agenzia, mediante l'esibizione dell'idonea documentazione, eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo

CONTROLLO SUI VERSAMENTI DOVUTI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

i contribuenti nei confronti dei quali, a seguito del controllo effettuato dall'ufficio anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, sono emerse imposte o maggiori imposte dovute ricevono una comunicazione di irregolarità, che dà loro la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni)

CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate dal 1° gennaio 2006 in via telematica da intermediari abilitati sono state introdotte nuove modalità di comunicazione degli esiti del **controllo automatico** (art. 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005).

In particolare, è previsto l'invio di un **avviso in via telematica** ai professionisti e agli altri soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione i quali portano a conoscenza dei contribuenti interessati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni in esso contenuti.

In tal caso il termine dei 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della **sanzione in misura ridotta a 1/3**, inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.

L'obbligo per gli intermediari di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione sussiste soltanto se lo stesso sia stato previsto al momento dell'incarico, conferito dal contribuente al professionista, di trasmissione della dichiarazione.

Se manca tale previsione o quando la dichiarazione è stata presentata con altre modalità, l'esito della liquidazione deve invece essere comunicato direttamente al contribuente.

Per chiedere che la comunicazione contenente gli esiti della liquidazione della dichiarazione presentata venga inviata, per via telematica, all'intermediario incaricato dal contribuente a trasmettere telematicamente la stessa, occorre barrare un'apposita casella che è stata introdotta nella dichiarazione.

L'intermediario che accetta di ricevere l'avviso telematico destinato al contribuente, deve a sua volta comunicare la sua disponibilità barrando un'apposita casella nel riquadro riservato all'indicazione dei dati contenuti nell'impegno alla presentazione telematica.

3. COSA FARE SE SI RICEVE UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ



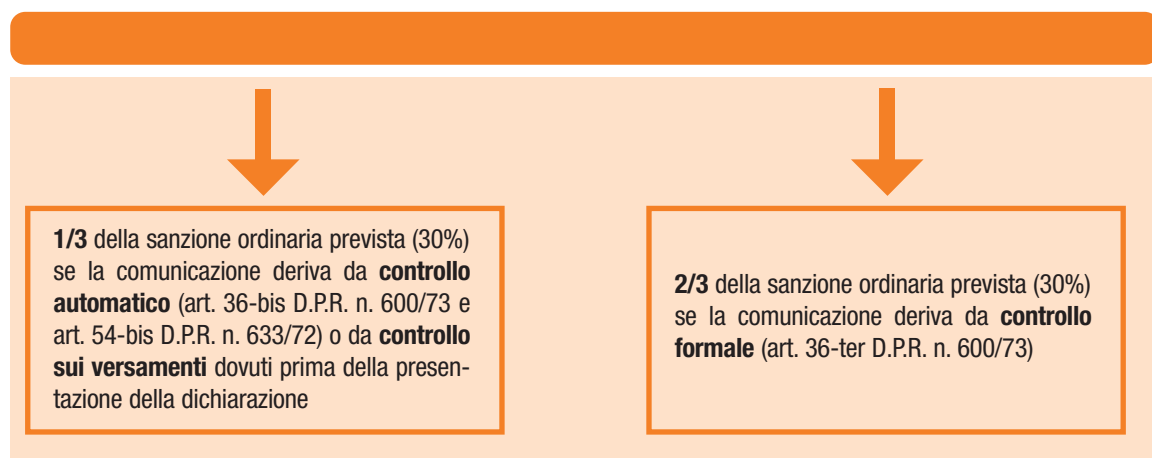
Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, deve anzitutto verificare la fondatezza della pretesa tributaria.

SE LA COMUNICAZIONE È CORRETTA

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.

La regolarizzazione derivante da comunicazioni relative ai **controlli automatici delle dichiarazioni** (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) e ai **controlli sui versamenti** dovuti prima della presentazione della dichiarazione deve avvenire **entro 30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora da versare, con il pagamento dell'imposta, degli interessi e della **sanzione ridotta a 1/3** di quella ordinariamente prevista nella misura del 30% (pertanto, la sanzione ammonta al 10%).

La regolarizzazione derivante da comunicazioni relative agli esiti dei **controlli formali** delle dichiarazioni (art 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) deve essere effettuata **entro 30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta, dei relativi interessi e **della sanzione ridotta a 2/3** di quella ordinariamente prevista nella misura del 30% (pertanto, la sanzione ammonta al 20%). Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre **30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di **30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione.



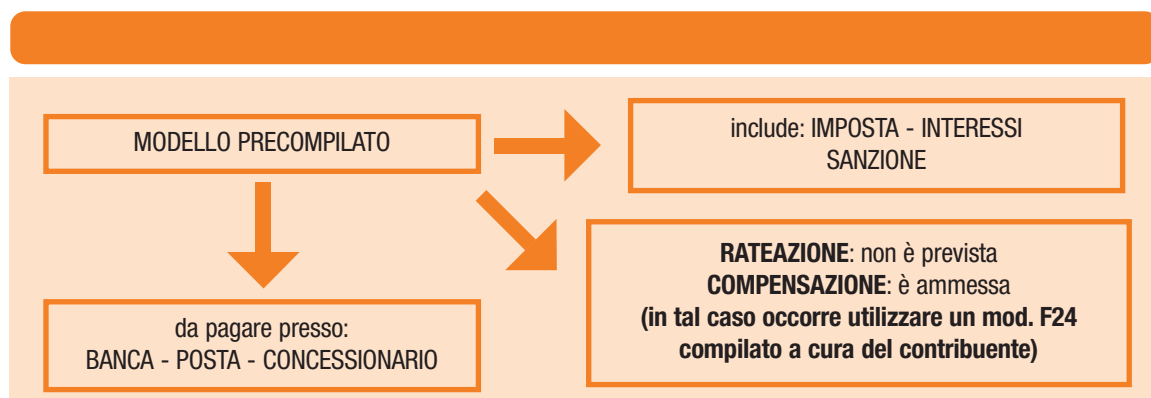
Come pagare

I versamenti a seguito di comunicazioni vanno effettuati presso le banche, gli uffici postali o il concessionario per la riscossione con il modello F24 precompilato (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o al concessionario della riscossione, un modello F24 nel quale, nell'ambito della sezione "erario", devono essere indicati il **codice tributo 9001** (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica), **9006** (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale), o **9527** (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti i redditi assoggettati a tassazione separata) e il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

NON È POSSIBILE RATEIZZARE LE SOMME RICHIESTE CON LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ.

La possibilità di chiedere all'ufficio locale competente la rateazione è prevista solo dopo la notifica della relativa cartella di pagamento (vedi capitolo 4) per le somme iscritte a ruolo. Ma, in tal caso, si perde la possibilità di usufruire delle sanzioni ridotte previste per il pagamento indicato nelle comunicazioni.



SE SI RITIENE LA COMUNICAZIONE ERRATA

Il contribuente che ritenga non fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione derivante dal **controllo automatico** può rivolgersi:

- ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Se l'ufficio provvede in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato;
- ai centri di assistenza telefonica (numero **848.800.444**) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità contenenti richieste di pagamento. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza multicanale anche tramite fax.

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione, in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.

Anche quando la comunicazione di irregolarità scaturisce da un controllo sui versamenti dovuti (come ad esempio, ritenute, Iva, ecc.) prima della presentazione della dichiarazione annuale, in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.

Se il contribuente ritiene non corretto quanto contenuto nella comunicazione trasmessa a seguito di **controllo formale** può segnalare all'ufficio che l'ha inviata eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Se l'ufficio provvede in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del **controllo formale**, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme dovute nei **30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione.

Trascorso inutilmente questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.

Pertanto è interesse del contribuente anticipare, quanto prima possibile, la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.

4. LE CARTELLE DI PAGAMENTO



Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di qualsiasi tipo e degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria, vengono infine iscritte a ruolo. Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio ai fini della riscossione posta in essere per conto dell'Amministrazione finanziaria dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Una volta formato, il ruolo viene trasmesso ai concessionari della riscossione in ragione della competenza territoriale degli stessi, in base al domicilio fiscale del contribuente. I concessionari attivano le procedure di riscossione per il recupero del credito erariale come primo atto, inviando ai contribuenti la cartella di pagamento.

ATTENZIONE

Dal 1° ottobre 2006 è prevista l'abolizione dell'attuale sistema di gestione in concessione dell'attività di riscossione con la contestuale attribuzione della titolarità della riscossione all'Agenzia delle Entrate e all'Inps che la eserciteranno tramite un'apposita società di proprietà pubblica la "Riscossione S.p.a." che si potrà avvalere del personale dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps con la cooperazione della Guardia di Finanza.

LA RISCOSSIONE CON LA CARTELLA DI PAGAMENTO

Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dai concessionari della riscossione. Esse contengono la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l'**invito a pagare entro 60 giorni** le somme descritte e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.

In caso di mancato pagamento nel termine di **60 giorni**, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso a favore del concessionario. Trascorso tale termine, il concessionario senza necessità di ulteriori avvisi (salvo quanto previsto al capitolo 7) potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati.

ATTENZIONE

È bene ricordare che il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

Il contribuente che desidera avere maggiori informazioni sulle cartelle di pagamento che riguardano imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate, può rivolgersi:

- all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo, se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale documentale delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999 effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, o a seguito di accertamento;
- a qualsiasi ufficio ed ai centri di assistenza telefonica (al numero **848.800.444**) negli altri casi.

ATTENZIONE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Molte cartelle contengono inviti a pagare somme risultanti da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali o altro. Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per informazioni ed eventuali contestazioni, all'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito, indicato nel frontespizio della cartella.

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE CHE RICEVE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO

pagarla se la ritiene corretta

presentare ricorso alla Commissione tributaria e chiedere all'Ente impositore la sospensione della riscossione

chiedere la rateazione

chiederne l'annullamento o la rettifica parziale se ritiene vi siano errori

I NUOVI TERMINI DI NOTIFICA

I termini entro cui devono essere notificate al contribuente le cartelle di pagamento sono stati recentemente individuati dalla legge n. 156 del 2005, che ha previsto delle precise scadenze che non decorreranno più, come avveniva in precedenza, dalla data di consegna del ruolo al concessionario. I nuovi termini di notifica, tuttavia, non si applicano ai tributi diversi dalle imposte dirette e dall'Iva, come i tributi locali (ad esempio Ici) e a tutti gli altri crediti di natura pubblicistica.

Questi i nuovi termini di notifica delle cartelle per la riscossione di imposte dirette e Iva in relazione ai diversi tipi di controllo:

TIPO DI CONTROLLO	TERMINE SCADENZA NOTIFICA
somme dovute a seguito di liquidazione della dichiarazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72)	31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
somme dovute a seguito di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73)	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
somme dovute a seguito di accertamento eseguito dall'ufficio	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo

Una disciplina speciale e transitoria riguarda la liquidazione delle dichiarazioni (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72) presentate:

DICHIARAZIONI	TERMINE SCADENZA NOTIFICA
presentate fino al 31 dicembre 2001	31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
presentate negli anni 2002 e 2003	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

ESEMPIO

Relativamente alla dichiarazione UNICO 2001 (periodo d'imposta 2000) il termine per notificare la cartella di pagamento derivante dalla liquidazione (prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73) è il 31 dicembre 2006.

ATTENZIONE

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

IL PAGAMENTO

Se il contribuente, dopo aver controllato la cartella, la ritiene corretta, può pagarla indifferentemente presso gli sportelli del concessionario, della banca o degli uffici postali se effettua il versamento di tutte le somme richieste; se, invece, procede ad un pagamento parziale, deve recarsi presso lo sportello del concessionario ovvero utilizzare, presso un ufficio postale, il bollettino F35.

Versamento delle cartelle di pagamento



CONTESTAZIONE DELLE CARTELLE

Controllata la cartella di pagamento ricevuta, se il contribuente ritiene l'addebito infondato ha le seguenti possibilità:

- può presentare all'ufficio che ha reso esecutivo il ruolo un'istanza di annullamento totale o parziale dell'atto (vedi cap. successivo);
- può presentare ricorso, entro **60 giorni** dalla notifica, alla Commissione tributaria provinciale seguendo le indicazioni riportate nella cartella stessa (vedi fac-simile pagina seguente). Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo.

È bene ricordare che l'istanza in via di autotutela non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non fare decorrere i **60 giorni** per rivolgersi al giudice tributario.

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, da lui ritenuta illegittima e che ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento prima della pronuncia della Commissione tributaria, può produrre istanza di sospensione (vedi fac-simile più avanti) a quest'ultima (sospensione giudiziale) e all'ufficio locale dell'Agenzia (sospensione amministrativa).

RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

in bollo

RICORSO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

OGGETTO: IRPEF/IRES/IRPEG Anno

Il/la sottoscritt nato/a il a codice fiscale,
 con domicilio fiscale in
 rappresentato/a⁽¹⁾ per delega in calce a questo ricorso dal
 presso il suo studio in via

PREMESSO

che in data ha ricevuto cartella di pagamento relativa alla liquidazione ex art. 36 bis/36 ter D.P.R. n. 600/73
 della propria dichiarazione dei redditi mod. relativa all'anno presentata in data

RICORRE

ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 546/92
 e contro l'ufficio⁽²⁾
 per i seguenti motivi:

- Fatto
- Diritto

PER QUESTI MOTIVI

chiede a codesta On.le Commissione tributaria di annullare l'iscrizione a ruolo operata dall'ufficio di cui in
 premessa e la conseguente cartella di pagamento, con condanna dell'Amministrazione ex art. 69, D.lgs. n.
 546/92 e vittoria delle spese di giudizio.

Allega fotocopia della cartella di pagamento, completa di relazione di notificazione, e copia della documen-
 tazione eventualmente contestata.

Luogo e data

Firma

⁽¹⁾ L'obbligo della rappresentanza è previsto nei casi in cui il valore della lite è superiore a 2.582,00 euro.

⁽²⁾ Indicare l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

in carta libera

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO (*) ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 602/1973.Il/la sottoscritt nato/a il codice fiscale
residente a via n. cap**PREMESSO**che in data gli/le è stata notificata la cartella n. ... per un carico tributario di euro
relativo alle imposte per l'anno;
che in data ha proposto ricorso avverso il ruolo alla Commissione tributaria provinciale di**VISTA L'ILLEGITTIMITÀ / L'INFONDATEZZA**

per i motivi esposti nel ricorso, dell'iscrizione a ruolo delle somme anzidette FA PRESENTE che date le sue condizioni di reddito familiari, subirebbe un danno grave e ingiusto qualora dovesse provvedere attualmente al pagamento. In particolare specifica che:

.....
.....
.....**CHIEDE PERTANTO**

che sia sospesa in tutto / in parte la riscossione della cartella in oggetto.

Allega:

- 1) fotocopia della cartella completa di relata di notifica
- 2) fotocopia del ricorso alla Commissione tributaria competente e della relativa ricevuta di presentazione.

Luogo e data

Firma

(*) Per consentire una decisione più rapida spedire la domanda nello stesso plico del ricorso, oppure allegare una copia del ricorso stesso.

5. L'ANNULLAMENTO (SGRAVIO) DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO



COME OTTENERE LO SGRAVIO PER AUTOTUTELA

Il contribuente che ritiene l'addebito infondato, può presentare le sue contestazioni all'ufficio che ha formato il ruolo chiedendone l'annullamento (vedi fac-simile pagina seguente).

L'ufficio che riscontra l'atto illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto ministeriale n. 37 del 1997) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l'istanza del contribuente sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso, l'ufficio competente ha l'obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.

Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioè maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonché delle connesse sanzioni.

ATTENZIONE

È bene ricordare che l'istanza per lo sgravio in autotutela non sospende di per sé la riscossione delle somme indicate nella cartella di pagamento.

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

in carta libera

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DI ATTO ILLEGITTIMO

Il/la sottoscritt nato/a il codice fiscale
 residente a via n. cap.

PREMESSO

che con cartella di pagamento n. del notificata il
 in relazione all'anno d'imposta codesto ufficio ha chiesto il pagamento di un'imposta di euro
 e irrogato sanzioni per euro

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato in tutto/in parte per i seguenti motivi:

.....

CHIEDE

a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento (totale o parziale).

Allega:

Luogo e data

Firma

LO SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto di ottenere lo sgravio entro **90 giorni** dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.

Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall'ufficio che vi sarebbe tenuto, le norme del contenzioso tributario offrono al contribuente uno strumento efficace per costringere l'Amministrazione a dare esecuzione alla decisione della Commissione tributaria: il “giudizio di ottemperanza”.

Questo strumento è però attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive: finché non sono definitive, infatti, potrebbero essere appellate, e comunque, per definizione, se non sono definitive non possono essere sentenze esecutive. Se la decisione che il contribuente intende far eseguire non è definitiva può comunque sollecitare l'ufficio invocando l'applicazione della legge n. 241 del 1990.

II GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Dopo la scadenza del termine entro il quale dovevano essere adempiuti da parte dell'ufficio gli obblighi imposti da una sentenza divenuta definitiva (o, in mancanza del termine, dopo 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario) e sempreché l'obbligo derivante dalla sentenza non si sia estinto (prescrizione decennale), il contribuente può presentare un ricorso per chiedere che venga data esecuzione alla sentenza.

Il ricorso per l'ottemperanza va indirizzato al Presidente della Commissione tributaria che ha emesso la sentenza passata in giudicato e va depositato presso la segreteria della stessa Commissione tributaria.

La Commissione tributaria può anche delegare un proprio componente o nominare un Commissario speciale (Commissario “ad acta”) perché provveda direttamente all'esecuzione.

6. LA DILAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO



COME OTTENERE IL PAGAMENTO IN FORMA DILAZIONATA

Il contribuente che si trova in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria può chiedere all'ufficio che ha emesso il ruolo di essere autorizzato a pagare in modo dilazionato le somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento.

La richiesta di rateazione (vedi modello seguente) si presenta, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva, con una domanda in bollo da 14,62 euro, accompagnata da idonea documentazione.

L'ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione fino a 60 rate in funzione dell'importo che il debitore, sulla base della documentazione esibita e delle informazioni acquisite, può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni patrimoniali.

Il contribuente può chiedere, in alternativa alla dilazione fino a 60 rate mensili, la sospensione della riscossione fino a 12 mesi e la successiva ripartizione del debito in un numero massimo di 48 rate mensili. La sospensione può essere accordata solo in ipotesi eccezionali nelle quali la situazione di obiettiva difficoltà finanziaria sia tale (a causa, ad esempio, della necessità di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione debitoria) da non permettere al debitore di sopportare neppure per un anno il pagamento rateale. Fermo restando che la situazione di difficoltà non deve essere così grave da comportare anche per il futuro l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente, il debito iscritto a ruolo. Per il periodo in cui viene concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione.

Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822,84 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente presti una garanzia fideiussoria rilasciata da una banca ovvero da una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Tuttavia l'ufficio può anche chiedere garanzie per importi inferiori a 25.822,84 euro. La garanzia deve avere una durata pari all'intero periodo di rateazione aumentato di un anno.

È bene ricordare che l'istanza di dilazione non sospende la riscossione. Pertanto, tenuto conto che non vengono prese in considerazione le richieste di rateazione presentate dopo l'inizio della procedura esecutiva, è nell'interesse del contribuente procedere alla tempestiva presentazione della stessa.

RATEAZIONE DELLA CARTELLA

in bollo

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEAZIONE, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il/la sottoscritt nato/a il codice fiscale
 residente a via n. cap.

- CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE

oppure

- CHIEDE LA RATEAZIONE IN NUMERO ... RATE

delle somme iscritte a ruolo, di cui alla/e cartella/e di pagamento n.
 notificata/e il per l'importo di euro

Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni di reddito non consentono il pagamento delle somme richieste in unica soluzione.

In particolare fa presente che:

.....

Si allegano copie della/e cartella/e e la documentazione comprovante lo stato di momentanea difficoltà.

Luogo e data

Firma

7. LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO



Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a pagare le somme iscritte entro il termine di **60 giorni**, il concessionario, sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, pone in essere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito. A tal fine il concessionario è autorizzato dalla normativa che disciplina la riscossione coattiva (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) ad iscri-

vere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli), oppure a procedere direttamente all'espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e crediti anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) e comunque ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore, secondo le norme del codice civile.

Il concessionario inoltre è autorizzato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 a presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati.

Inoltre, se il concessionario non ha iniziato la procedura di espropriazione forzata entro il termine di un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, è tenuto ad inviare al debitore e ai suoi coobbligati una intimazione ad adempiere nel termine di 5 giorni, trascorsi i quali può procedere in via esecutiva.

In ogni caso, gli uffici dell'Agenzia, possono in qualsiasi momento segnalare ai concessionari le azioni ritenute più proficue ai fini del recupero del credito iscritto a ruolo.

FERMO AMMINISTRATIVO, IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE FORZATA DEI BENI

Fermo dei beni mobili registrati

Il concessionario della riscossione, decorso senza esito il termine di **60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo amministrativo sugli autoveicoli di proprietà dei debitori e dei suoi coobbligati. In tal caso il concessionario deve comunque inviare un ulteriore avviso ad adempiere nel termine di 20 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali procederà all'iscrizione del fermo.

L'eventuale violazione dell'obbligo di non circolare con l'autovettura sottoposta a fermo comporta l'avvio del veicolo alla custodia in un deposito autorizzato, dove potrà essere sottoposto a pignoramento dal concessionario, oltre che la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15.

ATTENZIONE

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006, ha precisato che la materia del fermo dei beni mobili registrati non rientra nella competenza della giurisdizione amministrativa.

Infatti, poiché la disciplina sul fermo amministrativo si inserisce nella riscossione coattiva dei crediti, il relativo contenzioso non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario.

In particolare, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973.

Ipoteca sui beni immobili

Il concessionario della riscossione, decorso senza esito il termine di **60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre - senza ulteriori avvisi - l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati, essendo tenuto tuttavia a dare successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

L'ipoteca è una garanzia c.d. "reale" per effetto della quale il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione dei beni sui quali è stata iscritta; mediante l'iscrizione di ipoteca e a condizione che la garanzia trovi capienza nel valore dei beni vincolati il concessionario assicura il pagamento del debito iscritto a ruolo.

All'iscrizione dell'ipoteca segue il pignoramento immobiliare, salvo che il debitore non proceda al pagamento (anche in via rateizzata).

Se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore dell'immobile, il concessionario è obbligato ad iscrivere ipoteca e, qualora perduri l'inadempimento da parte del debitore, non può avviare l'espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell'ipoteca stessa. Si ricorda che il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito è superiore a 8.000 euro.

Espropriazione forzata

Il concessionario, per conseguire quanto è dovuto per effetto dell'iscrizione a ruolo, può fare espropriare i beni del debitore, esercitando il diritto che, a norma di legge, è attribuito ad ogni creditore (articolo 2910 del codice civile).

Il procedimento di espropriazione forzata può sinteticamente racchiudersi nelle seguenti fasi:

- 1) il pignoramento che, dalla data di notifica del relativo avviso, comporta la sottrazione al debitore della disponibilità giuridica del bene;
- 2) la vendita del bene al pubblico incanto a cura del concessionario e quindi la materiale sottrazione al debitore del bene stesso;
- 3) la soddisfazione del credito dell'ente impositore o degli altri eventuali creditori con il ricavato della vendita.

Il procedimento viene eseguito secondo modalità diverse a seconda che si tratti di espropriazione di beni mobili presso il debitore (ad esempio, beni ubicati nella casa di abitazione), ovvero presso terzi (ad esempio, presso il datore di lavoro per le somme dovute a titolo di stipendio, nella misura di un quinto dello stesso), di espropriazione di beni immobili (ad esempio, la casa di abitazione del debitore), ovvero beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli del debitore).

Se il concessionario non procede all'espropriazione forzata in una delle forme sopra indicate nel termine di un anno dalla data di notifica della cartella, è tenuto, prima di avviare tali procedimenti, a notificare al debitore un atto di intimazione ad eseguire il pagamento di quanto dovuto nel termine di 5 giorni.

La riscossione coattiva dei tributi iscritti a ruolo è regolata dalle disposizioni speciali previste dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973 e dalle norme ordinarie in quanto non derogate dalle predette disposizioni speciali e con esse compatibili. Il concessionario, al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo, è altresì autorizzato ad avvalersi di tutte le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela delle ragioni del creditore.

È bene evidenziare che il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da presunzioni, restrizioni e preclusioni a carico del debitore e dei terzi che sono giustificate dal fondamentale interesse pubblico alla tempestiva riscossione dei crediti tributari.

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI: Il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare solo se l'importo complessivo del credito è superiore a 8.000 euro.

(art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973)

Il contribuente è avvisato della possibilità di adozione del fermo fin dalla notifica della cartella.

Il fermo amministrativo può essere disposto per TUTTI i crediti iscritti a ruolo, senza la previsione di un importo minimo:

- decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella e previo invio di un ulteriore avviso ad adempiere nel termine di venti giorni
- sui beni, iscritti in pubblici registri, del debitore e dei suoi coobbligati
- comporta l'inefficacia, nei confronti del concessionario, degli atti di disposizione sui beni mobili registrati posti in essere successivamente all'adozione del provvedimento
- comporta il divieto di circolazione, la cui violazione prevede una sanzione pecuniaria e l'avvio del veicolo presso un deposito dove può essere sottoposto a pignoramento da parte del concessionario
- può essere revocato e cancellato da parte del concessionario

(art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973)

Il contribuente è avvisato della possibilità di iscrizione di ipoteca sui beni fin dalla notifica della cartella.

L'iscrizione di ipoteca può essere disposta per TUTTI i crediti iscritti a ruolo, senza la previsione di un importo minimo:

- decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella
- su tutti i beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
- per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del debito per cui si procede
- non è sottoposta al vincolo del preventivo avviso di intimazione, qualora non fosse iscritta entro un anno dalla notifica

Il concessionario è tenuto ad inviare al debitore una comunicazione con cui si avvisa che è stata iscritta l'ipoteca, recante l'indicazione di tutti gli elementi indispensabili per individuare il debito iscritto a ruolo in virtù del quale si è proceduto.

Se le somme iscritte a ruolo non superano il 5% del valore dell'immobile, il concessionario è obbligato ad iscrivere ipoteca prima di procedere all'espropriazione forzata e qualora perduri l'inadempimento da parte del debitore, non può avviare l'espropriazione forzata prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dell'ipoteca stessa.

8. PER SAPERNE DI PIU'

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994
Decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997
Legge n. 156 del 31 luglio 2005
Decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005
Legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005
(G.U. n. 265 del 14 novembre 2005)
Circolare n. 184/E del 6 settembre 1999
Circolare n. 221/E del 24 novembre 1999
Circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000
Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000
Circolare n. 143/E del 11 luglio 2000
Circolare n. 68/E del 16 luglio 2001
Circolare n. 103/E del 6 dicembre 2001
Risoluzione n. 64/E del 1 marzo 2002
Circolare n. 72/E del 14 agosto 2002
Circolare n. 42/E del 24 luglio 2003
Circolare n. 52/E del 1 ottobre 2003
Circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004
Circolare n. 7/E del 21 febbraio 2005
Circolare n. 52/E del 9 dicembre 2005
Risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2006

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

L'AGENZIA INFORMA N. 1/2006

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne

Settore Relazioni Esterne

Ufficio Prodotti Editoriali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio

Condirettore Francesco Russo

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Prodotti Editoriali

Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti

Stampa Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 22/2/2006.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it